

“Non andar cantando e sonando di notte con donne meretrici per la Città”

Obblighi e divieti in antichi Statuti di Confraternite

LE CONFRATERNITE. Come quelli delle Maestranze, i componenti delle Confraternite avevano un oratorio (altare, cappella o chiesa). Vi si adunavano, con l’assistenza di un ecclesiastico, a pregare insieme. Vi restavano uniti “*ultra mortem*”, nella sepoltura comune.

1) Confraternite, Congregazioni e Associazioni dei terziari. La differenza fra Confraternite e Congregazioni consistette nel fatto che i componenti delle prime vestivano un “abito”, costituito da “sacco e “visiera” e non previsto per aderenti alle Congregazioni. Il De Blasi cita due Congregazioni “segrete” (non è possibile spiegare questo termine) e otto “notturne” (che cioè si riunivano a tarda sera). Stanno a sé le Associazioni dei terziari, affiliati agli Ordini mendicanti (Domenicani, Francescani, Agostiniani e Minimi) e all’Ordine benedettino.

2) Atti di culto, caritativi e penitenziali delle Confraternite. Una Confraternita - scrive Christopher J. Black (in *Le Confraternite italiane del Cinquecento*, Milano, Rizzoli, 1992, pp. 333-34) - “era un’associazione protettiva, dal punto di vista sia religioso sia sociale; rinforzava la fede per mezzo degli uffici, dei canti, delle lodi sacre e della Comunione; incoraggiava a rimediare ai peccati commessi o solo pensati; proteggeva dalla dannazione eterna; spingeva a seguire una certa disciplina morale e a compiere opere pie, e entrambe le cose erano sostenute dalla solidarietà corporativa”.

Una Confraternita “perpetuava la memoria dei suoi membri defunti e pregava assiduamente per la loro anima. La cura con cui si dicevano gli uffici dei morti, la commemorazione dei membri defunti, le processioni con l’Ostia per i moribondi e per l’accompagnamento del corpo alla sepoltura, tutto ciò enfatizzava i benefici attesi.

Con queste attività, i vivi si preparavano la strada per raggiungere la salvezza, che i loro successori completavano, pregando costantemente per loro”.

Oltre agli atti di culto, quali le preghiere per i vivi e i suffragi per i defunti, e le frequenti confessioni e Comunioni - per applicarne i frutti spirituali alle intenzioni dei pontefici, alla liberazione delle Anime del Purgatorio, alla conciliazione dei Principi cristiani, all'estirpazione delle eresie - i confrati praticavano le cerimonie prescritte dal proprio rituale e l'autoflagellazione, che poteva anche effettuarsi pubblicamente, come quella a cui assistette il viaggiatore francese Jean Houel, visitando Alcamo nella Pentecoste di un anno tra il 1769 e il 1772.



Processione alcamese di Pentecoste, in un anno tra il 1769 e il 1772 (disegno di J. Houel).

Compivano anche atti caritativi, dando aiuto materiale e spirituale e sovvenendo con cure mediche i confratelli infermi, confortandoli e facendoli confortare da sacerdoti, provvedendo alla loro "buona morte" con le preghiere e con la celebrazione di riti chiesastici nella loro agonia (vi provvede, per Statuto, la Pia Unione degli Agonizzanti), curandone i funerali, l'inumazione, i suffragi, e assegnando legati di maritaggio e di monacato a figlie orfane dei confrati. In particolari eventi, tra cui le sommosse popolari, le siccità, le inva-

sioni di cavallette, le Confraternite organizzarono pellegrinaggi penitenziali a santuari (cfr. C. CATALDO, *I giardini di Adone*, Trapani 1992, pp. 63-64).

3) Benemerienze sociali delle Confraternite. Come si è rilevato per le Maestranze, tra le benemerienze sociali delle Confraternite vanno indicate quelle di aver promosso vincoli di fratellanza e solidarietà fra esercenti la stessa arte e di assicurare ai confrati assistenza materiale e religiosa, cure mediche e sussidi, legati di maritaggio o di monacato per orfane, funerali per i defunti. "Dal punto di vista sociale - scrive il Black (op. cit., p. 334) - le Confraternite svolgevano un ruolo protettivo. Quelle socialmente esclusive erano di fatto una famiglia allargata, un mezzo per cementare i rapporti e mantenere la pace tra i gruppi familiari, una sorta di associazione sotto protezione divina. Il segreto e il codice d'onore, stabilito negli Statuti o sottinteso, escludevano persone indesiderate per ragioni sociali" e morali. Tra le benemerienze sociali delle Confraternite alcamesi va ricordata l'attività filantropica esplicata da alcune di esse, sovrintendendo a infermi in ospedale (*Compagnia dell'Annunziata*), assistendo poveri, specialmente se malati, con cibo e medicine (*Compagnia del S. Monte di Pietà*), offrendo assistenza spirituale ai moribondi (*Pia Unione del soccorso degli Agonizzanti*), provvedendo ai conforti religiosi per carcerati e condannati a morte, ai quali assicurarono cristiana sepoltura (*Compagnia dei Bianchi*), curando il seppellimento di defunti poveri (*Confraternita dell'Opera Santa di Misericordia*), ospitando e sostentan-

do pellegrini di passaggio per Alcamo (*Compagnia di S. Giacomo*), gestendo “fiere franche” (*Compagnie del Sacramento, del Crocifisso, di S. Giacomo*), durante le quali i mercanti erano esentati dal pagamento di balzelli feudali.

4) Benemerienze delle Confraternite: a) nell'architettura, scultura e pittura. Confraternite e Maestranze si resero benemerite nella storia delle arti maggiori. Edificarono chiese, cappelle, oratori. I confrati di Maria SS. del Soccorso e quelli di S. Oliva commissionarono le rispettive statue della propria Titolare a celebri artisti. Quelli di S. Eligio fecero scolpire a Filippo Pennino la statua del Titolare. Per citare qualche esempio nel campo della pittura, i confrati del SS. Sacramento commissionarono, per la loro cappella in chiesa madre, la tela dell'Ultima Cena al trapanese Giuseppe Carrera. I congregati del Purgatorio fecero dipingere a Pietro Novelli la tela tuttora sull'altare maggiore della chiesa di S. Oliva.

b) nella ceroplastica e smaltoplastica. Varie Confraternite si resero benemerite per l'esecuzione di opere in ceroplastica e smaltoplastica. Ne dà queste notizie, ai rispettivi anni, il Libro 6° di conti del Monastero SS. Salvatore: “Addì (manca l'indicazione di giorno e mese) 1722: consegnata all'amministrazione della *Compagnia del SS. Sacramento* una scaffarrata in legno con cristalli, con dentro Gesù nell'Ultima Cena in cera e con fiori di smalto, per onza 1 e grani 2”.

1731: consegnati alla *Congregazione del SS. Crocifisso* due quadri in legno con angeli e fiori in smalto e al centro una crocetta con tovaglia bianca, per onza 1”. - “Addì 2 giugno 1731: consegnati alla *Congregazione del SS. Crocifisso* due quadri in legno con angeli e fiori in smalto e al centro una crocetta con tovaglia bianca, per onza 1”. - “Addì 15 marzo 1734: consegnata alla *Congregazione della Vergine Immacolata Concezione* una scaffarrata di legno con la Madonna Assunta in cera (con) veste in raso bianco ricamata a racemi in oro e il mantello azzurro, per onza 1 e tari 2” (R. CALIA, *Ceroplastica e smaltoplastica in Alcamo*, Alcamo, Sarograf, 1989, pp. 44-45). Per la *Congregazione di Gesù, Maria e Giuseppe* una clarissa del monastero di corso 6 Aprile eseguì un lavabo in smalto, col gruppo centrale della S. Famiglia sovrastato dall'Arcangelo S. Michele, e con un inginocchiatoio e sgabello per il Bambino, con un cestino di lavoro per la Madonna e con il banco di attrezzi di falegname per S. Giuseppe (G. BARONE, *La Ven. Congregazione*



Lavabo in smalto, conservato nella chiesa della Sacra Famiglia.

di Gesù, Maria, Giuseppe, Alcamo 1969, pp. 104-05).

c) nell'arte scenografica e in quella musicale. Alcune Confraternite, in ricorrenze festive e nella solennizzazione di Quarantore, realizzarono decorazioni scenografiche di chiese, cappelle e oratori, con sontuosi apparati, “machine”, tele, scenari e sacre rappresentazioni. In solenni occasioni, reclutarono musicisti e cantori per l'esecuzione di opere sacre.

5) Regolamenti delle Confraternite. “Capitoli di Regole”, o semplicemente “Capitoli”, si denominarono gli Statuti, approvati dal Vescovo, che poteva, quando lo credeva, riformarli o aggiungervi prescrizioni. Essi regolamentavano le elezioni degli “ufficiali”, i diritti e doveri di questi e dei confrati e tutto quanto riguardasse l'andamento di una Confraternita.

a) Da “perseverante” a “novizio” e a “professo”. L'aspirante confrate frequentava la Confraternita per un certo tempo (un mese, sei mesi, un anno, o di più in alcuni casi), sotto la guida di un Maestro dei novizi che lo istruiva sugli obblighi da osservare e sui riti a cui partecipare. In alcune Confraternite l'aspirante è accolto come “perseverante”, poi diventa “novizio”, e infine “professo”, ossia confrate effettivo. Nelle Congregazioni femminili, l'aspirante consorella è istruita da una Maestra delle Novizie e passa per i tre gradi suddetti. In passato, al momento dell'ammissione a confrate o a consorella, era d'obbligo un'offerta in cera o il versamento di una somma. Cito come esempio, per questo secondo caso, l'8° capitolo della Compagnia di S. Maria del Rosario (del 1602): chi era “ammesso nel numero dei fratelli”, dava “d'elemosina tari novi, se figlio di fratello; e se non figlio di fratello, tari 12”.

b) Diritti e doveri dei confrati. I diritti dei confrati erano simili a quelli già esposti per i componenti delle Maestranze. I confrati - oltre a intervenire a riti, feste e processioni della Confraternita - erano obbligati, tra l'altro, a “fuggire la bestemmia, il biasimo del prossimo, il gioco delle carte, le meretrici”, e a mantenere il segreto su quanto avveniva nella Confraternita. Chi trasgrediva, era richiamato la prima volta personalmente, la seconda volta pubblicamente, senza farne il nome; e, se recidivo per la terza volta, era espulso. Norme di recenti Statuti escludono da una Confraternita chi professi “dottrine politiche contrarie a quelle della Chiesa” e non viva da perfetto cristiano.

c) Amministrazione delle Confraternite. Ordinariamente le Confraternite erano rette da un Governatore o Rettore o Prefetto o Superiore, coadiuvato da due “Assistenti” e da “Officiali minori”, quali: un Cancelliere (o “Detentore di Libri”), un Tesoriere, un Maestro dei Novizi, due o più Visitatori d'infermi, Nunzi, Coristi, Sagrestani, Portinai. Statuti odierni prevedono: un Superiore, un Direttore spirituale (di norma, il parroco o il rettore delle chiesa a cui è aggregata la Confraternita), un Segretario, un Cassiere.

d) Requisiti per l'elezione e rielezione a “ufficiale”. Cerimoniale dell'elezione. Alcuni Statuti, tra i requisiti per gli eleggibili a “ufficiali”, prescrivono che la rielezione non sia immediata ma avvenga dopo che sia trascorso un intervallo di almeno un anno. Nella riunione prefissata per l'elezione, i confrati, dopo il canto del *Veni Creator Spiritus* e la recita di orazioni rituali, sono esortati dal Direttore spirituale a eleggere persone adatte agli incarichi. Governatore e Assistenti neo-eletti s'insediano nei seggi dei predecessori, che da quel momento siedono tra gli altri confrati. Infine tutti intonano il *Te Deum* e scambiano con i neo-eletti l'abbraccio della pace. Il verbale dell'elezione, dopo il visto del vicario foraneo (oggi vicario episcopale), è inviato al vescovo. In seguito a questa seconda approvazione, ogni eletto entra in carica.

e) Funzioni degli amministratori e degli altri “ufficiali”. Secondo norme statutarie, il *Governatore* indice e presiede le riunioni dei confrati, ne firma le deliberazioni approvate e i mandati emessi dal *Tesoriere* (o *Cassiere*). Il *Cancelliere* (detto, in passato, *Detentore dei libri*) registra, nei libri da lui tenuti, ciò che riguarda i singoli confrati (frequenza alle riunioni, alle Messe, agli Esercizi, alle processioni, pagamento di emolumenti e altro) dal giorno dell'ingresso a quello della morte o dell'eventuale espulsione. Il *Maestro dei Novizi* istruisce, negli obblighi e nei riti prescritti dallo Statuto, chi ha chiesto l'ammissione nella Confraternita. I *Visitatori d'infermi* portano conforto spirituale e - se occorre - conforto materiale ai confrati ammalati. I *Nunzi* trasmettono ai confrati avvisi o comunicazioni dei Superiori. I *Coristi* sovrintendono all'esecuzione di canti nelle riunioni e negli esercizi spirituali. I *Sagrestani* provvedono al necessario per i riti; i *Portinai* vietano l'ingresso ad estranei, durante riunioni e riti.

f) Abbigliamento caratterizzante l'appartenenza a una Confraternita. Il De Blasi ci ha descritto



Attuali abiti dei confrati della Compagnia dell'Immacolata.

to l'abbigliamento caratterizzante l'appartenenza a una Confraternita. I confrati *dell'Annunziata* vestivano "sacco e visiera bianchi, abito nero di sotto e cappello bianco foderato a color moscato"; quelli *del SS. Crocifisso*, "sacco e visiera bianchi e mantello verde, coll'insegna, sulle spalle, del SS. Crocifisso"; quelli *del S. Monte di Pietà*, "sacco e visiera bianchi, coll'insegna, sulle spalle, di Nostro Signore della Pietà"; quelli *di S. Giacomo*, "sacco e visiera bianchi, coll'insegna della Croce, che finisce a spada, sulle spalle"; quelli *dell'Immacolata*, "sacco e visiera bianchi, coll'insegna, sulle spalle, di Maria SS. Immacolata". Secondo lo Statuto del 1602, da me trovato, i confrati *di S. Maria dello Stellario* indossavano "sacco e visiera di tela rustica grossa, con il segno della Vergine del Stellario, e il cordone di corda grossa, con il mantello di lana e suoi sandoli, conforme li nostri frati Cappuccini". I confrati *della Madonna di Tutte le Grazie* - secondo lo Statuto del 1666, anch'esso da me trovato - vestivano "sacco di tila bianca, con cordone di color cinericio seu francischino, mantello di saija (*ossia di panno di lana leggero*) di color cannellino (*ossia marrone*), cappello di feltro del medesimo colore", e portavano "l'insegna, nella parte destra del petto, della Madonna delle grate". Con "una corona (*di Rosario*) a color d'oliva salata" cingevano i fianchi. Indossavano "scarpe bianche e (*con*) zagarelli (*ossia nastri*) di color cinericio".

g) Condizioni per l'ammissione in una Confraternita. Condizioni per l'ammissione in una Confraternita sono: un'età minima (di 12, di 15 e, prevalentemente, di 18 anni); buona vita e buoni costumi; esercizio di un "mestiere non spregevole". Un richiedente è ammesso, previa positive informazioni sul suo conto e dopo l'accertamento che egli venga "per servire a Dio ed esercitarsi negli atti dell'umiltà e misericordia e non per fini vani e storti" (Statuto della Compagnia dell'Annunziata).

h) Condizioni per l'esclusione da una Confraternita. Alcuni Statuti escludono da una Confraternita individui immorali o appartenenti a un certo "status" sociale o a un'altra Confraternita.

I) Esclusione di individui carenti di morale e religiosità. Per Statuto del 1597, erano esclusi dalla *Comp. dell'Immacolata* i colpevoli di "giocare a giochi proibiti, o starli a vedere", di "biasimare, (*s*)pergiurare, mormorare e dir male di alcuna persona", di non saper "conservare i matrimoni come sono obbligati per la legge divina e l'altri (*ossia le altre leggi umane*)" né "vivere in castità e pudicitia", di "andare in luoghi inhonesti ed illeciti" e "fare contratto dove sia fraude ed usura". L'antico Statuto della *Comp. dell'Annunziata* non ammetteva a confrati i "viziosi, giocatori, rissosi, bestemmiatori, seminatori di zizanie, tavernieri", nonché coloro che "esercitassero Ufficii vili ed indecorosi all'adunanze onorate e impieghi per li quali venissero impediti nel servizio della Compagnia e dello Spedale" gestito dalla Compagnia. Per il cap. 6° dello Statuto del 1639, la *Comp. del SS. Sacramento*, interdiceva l'accesso a "infami e vituperosi", e a chi fosse "facchino o (*individuo*) d'altro ufficio indecente"; e cancellava dal ruolo dei confrati chi "cadesse in bassa fortuna e facesse alcuna arte vile" e non gradita ai Rettori e ai confrati. Per Statuto anch'esso del 1639, la *Comp. di S. Maria del Soccorso* escludeva "eretici, pazzi, infami, di mali costumi e vita, pubblici giocatori, biastemiatori, usurarij e concubinarij". Con Statuto del 1728, la *Congr. dell'Opera Santa di Misericordia* interdiceva l'accesso a "coloro che non sanno stare lontano da gioco, cattive pratiche, maschere" e a "concubinari, bestemmiatori, spergiuri, giocatori ostinati, mormoratori, maldicenti". Statuti - come quelli della *Congr. della SS Trinità al Soccorso* (del 1597) e della *Congr.*

nott. della Madonna del Miele (del 1662) - non ammettevano chi andasse “cantando e suonando con donne meretrici di notte”. Lo Statuto della *Confr. del SS. Crocifisso* (del 1876) esclude “quelli che tengono cattiva condotta morale, comprovata da atti pubblici, e gli eretici, finché perseverano nell’errore; gli irretiti da censura ecclesiastica, i bestemmiatori e i pubblici profanatori dei giorni festivi”. Lo Statuto della *Pia Unione “Gesù, Maria e Giuseppe”* (anch’esso del 1876) prevede l’espulsione delle consorelle propense a “immodestia nel vestire” e frequentatrici di “balli, teatri, maschere ed ogni spettacolo ove può fare naufragio la loro anima”.

II) Esclusione di individui appartenenti a uno “status” sociale. Per Statuto del 1765, la *Congr. del SS. Viatico*, fondata nella chiesa di S. Paolo, vietò l’ammissione a “Persone di Servitù”: forse perché impossibilitate ad accompagnare, in ogni eventualità, il Viatico. Anche l’essere al servizio di un forestiero fu motivo di esclusione. Lo Statuto della *Congr. dei Sette Dolori di M. V.*, forse del 1687, non ammetteva - oltre a giocatori e concubinari - “sudditi che stiano a patrone di fora (Alcamo)”. Per Statuto del 1728 la *Congr. dell’Opera Santa di Misericordia* non accoglieva in sé “usurarii e sbirri” e - “per non seminare” tra i confrati “zizania di puntiglio umano, circa il luogo e qualità di persone” - escludeva “persone nobili e di qualità, come sono genti di banca, professori e d’ordine superiore”, nonché “persone, inferiori a mastranza”. Anche lo Statuto della *Confr. del SS. Crocifisso*, rifondata nel 1876 e costituita da “borgesi”, esclude “i nobili e i maestri, per non eccitare gelosie o preferenze”. Alcuni Statuti di Confraternite prescissero l’esclusione di “Persone di Piazza, Bottegari, Macellari, Facchini ed altri a loro simili”: per essi nel 1750 si istituì la *Congr. nott. del SS. Ecce Homo*. Ancora nel 1913 lo Statuto della *Congr. di Maria SS. dei Miracoli* escludeva “macellai, bottegai, facchini ed altri a loro simili”.

III) Esclusione di individui appartenenti a un’altra Confraternita. Statuti di Confraternite vietano di ammettere individui appartenenti a un’altra Confraternita.